

ACCERTAMENTO

Nulla l'accertamento al socio receduto motivato per relationem

di Angelo Ginex



In tema di accertamento nei confronti del socio di **società a ristretta partecipazione sociale**, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il **socio** sia **receduto** dalla compagine sociale, è **nulla l'avviso di accertamento** a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando *per relationem* alla **motivazione** dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, **manchi dell'allegazione** della documentazione citata o della **riproduzione** dei suoi contenuti essenziali.

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 4239**, depositata ieri 10 febbraio.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica all'**ex socio** di una S.r.l. di un avviso di accertamento fondato sulla **presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili**, accertati in capo alla ridetta società a ristretta partecipazione sociale, con atto impositivo resosi definitivo per mancata impugnazione.

Il contribuente **impugnava** l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, rilevando l'intervenuto **recesso** dalla compagine sociale **in epoca anteriore alla notifica dell'atto impositivo alla società**, e contestando la **mancata allegazione** dello stesso all'accertamento a lui indirizzato.

Il giudice di prime cure **accoglieva il ricorso** proposto dal **socio receduto** e, così, l'Agenzia delle Entrate proponeva **appello** alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in **accoglimento del gravame**, riformava la statuizione di primo grado. In particolare, il giudice di appello riteneva **irrilevante** il fatto che il socio, prima della notificazione dell'atto impositivo alla società, avesse già esercitato la facoltà di **recesso** dalla compagine sociale, e che avesse lamentato la **violazione del diritto di difesa** per la mancata allegazione al proprio atto

impositivo di quello già notificato alla società.

Seguiva pertanto **ricorso in Cassazione** da parte dell'**ex socio**, che censurava la pronuncia di appello con tre motivi. Tra gli altri, ai fini che qui interessano, il contribuente deduceva la **violazione** dell'[articolo 7 L. 212/2000](#) e dell'[articolo 42 D.P.R. 600/1973](#), in quanto la CTR della Lombardia aveva escluso che la **mancata conoscenza** dell'avviso di accertamento notificato alla società, viziassse l'atto impositivo a lui notificato.

Più precisamente, il socio receduto rilevava che entrambe le disposizioni sopra citate prescrivono che, nel caso in cui la **motivazione** dell'atto impositivo faccia riferimento ad un **altro atto**, questo debba essere **allegato o riprodotto** nell'atto notificato; si evidenziava altresì che il citato [articolo 42 sanziona](#) espressamente la mancata allegazione, o comunque la mancata riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato, con la **nullità** dell'avviso di accertamento.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondata tale doglianza** precisando che il condivisibile orientamento esistente in materia può trovare applicazione solo nei casi in cui il **socio** di una società di capitali a ristretta partecipazione sociali **conservi nel tempo la propria posizione**, sussistendo solo in tale ipotesi un facile accesso alla **conoscenza** e comunque una **conoscibilità** degli atti relativi alla società.

L'orientamento cui i giudici di legittimità facevano riferimento, è quello che afferma che **l'obbligo di motivazione** degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio *per relationem* alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest'ultima notificato, in quanto il socio ha il **potere di consultare** la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr., **Cass. Ord. n. 21126/2020**; **Cass. Ord. n. 3980/2020**; **Cass. Ord. n. 14275/2018**).

Tuttavia, nei casi come quello di specie, in cui l'**ex socio** ha ceduto la propria partecipazione sociale ed è uscito dalla compagine societaria, non può affermarsi con certezza che questi possa essere in condizione di **accedere alla documentazione** della società e, prima ancora, possa avere **conoscenza dell'attività di verifica** cui la società medesima viene sottoposta.

Pertanto, si è concluso che l'**avviso di accertamento** notificato al **socio receduto**, che ai fini della motivazione faceva rinvio all'avviso di accertamento indirizzato alla società, avrebbe dovuto essere corroborato, **a pena di nullità**, dalla **allegazione** della documentazione citata, o dalla **riproduzione** dei suoi contenuti essenziali.

Considerato che il giudice di appello non si è attenuto ai suesposti principi, la Suprema Corte, in **accoglimento del ricorso** proposto dal socio receduto, ha **cassato** la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha **accolto il ricorso originario**, con conseguente **annullamento dell'atto impugnato**.